

LE INDICAZIONI DELLE ENTRATE- 24 APRILE 2017 ORE 06:00

Modello 730/2017: come gestire le spese sanitarie

Mascia Dalmaggioni - Dottore commercialista in Bergamo

Tra le spese sanitarie ammesse alla detrazione fiscale rientrano anche le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati online da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. Con la circolare n. 7/E del 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le indicazioni utili per i cittadini che si apprestano a presentare il modello 730, con particolare attenzione alle novità per le persone con disabilità.

L'art. 15, comma 1, lettera c), TUIR permette di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro. Nella circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate ha riepilogato le **spese sanitarie** per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta.

Leggi anche

- [Modello 730/2017: detrazione per erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche](#)
- [Modello 730/2017: arredo giovani coppie e IVA sull'acquisto di immobili](#)
- [Credito per imposte pagate all'estero: penalizzato chi presenta il 730](#)
- [Modello 730/2017: come gestire le spese universitarie](#)
- [Modello 730/2017: spese sanitarie detraibili anche senza ricetta](#)
- [Modello 730/2017: visto di conformità senza più segreti](#)

Spese sanitarie ammesse alla detrazione

Sono quelle sostenute per:

- prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- prestazioni specialistiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche;
- ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
- trapianto di organi;
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;

- assistenza infermieristica e riabilitativa (ad esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, etc.);

- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;

- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;

- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Oltre a fornire questa elencazione di carattere generale, il documento di prassi approfondisce ogni punto con un'ampia **esemplificazione** di spese sanitarie ammesse alla detrazione e con l'indicazione della **documentazione a supporto da conservare**.

L'Agenzia conferma le **esclusioni dalla detraibilità** delle spese relative all'acquisto dei **parafarmaci** (come integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri, pomate, tra i più comuni), delle spese per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale per future esigenze personali, delle spese per il test del DNA, delle spese relative all'acquisto o alla realizzazione di piscine ancorché utilizzate per scopi terapeutici, delle spese sostenute per la frequenza di corsi in palestra anche se accompagnate da prescrizione medica, delle spese sostenute per trattamenti di haloterapia (c.d. Grotte di sale), delle spese relative a prestazioni rese da osteopati, pedagogisti, massofisioterapisti (questi ultimi se aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999), delle spese relative alle rette di ricovero in istituti di assistenza di anziani (la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche), delle spese sostenute per il trasporto in ambulanza (in questo caso la detrazione spetta solo per le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto).

La **prescrizione medica** che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia è richiesta per la detrazione delle spese relative a cure termali, ai trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia, a prestazioni chiropratiche.

Le novità sui farmaci

I farmaci devono essere acquistati presso le **farmacie** che sono le uniche autorizzate alla vendita dei medicinali. Fanno eccezione a questa regola i **farmaci da banco** e quelli da **automedicazione** che, a seguito del D.L. n. 223/2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali.

Tra le novità più importanti della circolare n. 7/E/2017 c'è senz'altro il riconoscimento della detrazione delle spese sostenute per **farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line** da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza. L'elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito www.salute.gov.it. A questo proposito occorre precisare che in Italia non è consentita la vendita on-line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.

Per poter fruire della detrazione, le **fatture** e gli **scontrini fiscali** (c.d. **parlanti**) relativi agli acquisti dei farmaci devono contenere:

- la natura (farmaco o medicinale etc.) e la quantità dei medicinali acquistati;

- il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale (codice AIC);

- codice fiscale del destinatario.

La prescrizione medica **non va più conservata**, infatti, a seguito dell'introduzione dei nuovi e più stringenti obblighi concernenti alla certificazione delle spese la circolare precisa che non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione.

Documentazione da conservare per i farmaci

Tipologia	Documenti
Farmaci anche omeopatici acquistati, anche all'estero, presso farmacie, supermercati ed altri esercizi commerciali o attraverso farmacie on-line	Fattura o scontrino fiscale (cosiddetto parlante) in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, etc.), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario. Per il farmaco acquistato all'estero idonea documentazione come indicato nella circ. n. 34/E/2008
Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati)	Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico
Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali	

Novità per i disabili

I disabili possono detrarre **specifiche spese sanitarie** riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.

Tali spese vanno indicate nel **rigo E3** del modello **730/2017** e nel **rigo RP3** del modello **Redditi Persone Fisiche 2017**.

La detrazione spetta nella misura del 19% sull'intero importo della spesa sostenuta e può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico.

La circolare n. 7/E/2017 precisa che l'agevolazione può essere riconosciuta anche per l'acquisto di **componenti** che facilitino l'utilizzo della **cucina** da parte del disabile e per l'acquisto di **biciclette elettriche** a pedalata assistita.

Per quanto riguarda le cucine, la detrazione spetta limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificatamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche.

Come per tutti i sussidi tecnico informatici la detrazione spetta soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Tale collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata.

Documentazione da conservare per l'acquisto di sussidi tecnici informatici

Tipologia	Documenti
Acquisto di sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse e costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico, componenti di cucine per facilitare il controllo dell'ambiente)	<ul style="list-style-type: none"> - fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere - certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata.
	<ul style="list-style-type: none"> - certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata;
	<ul style="list-style-type: none"> - è possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità

La detrazione è riconosciuta anche per l'acquisto della **bicicletta elettrica** a pedalata assistita, anche se non è ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

Documentazione da conservare per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita

Tipologia	Documenti
Biciclette elettriche a pedalata assistita per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti.	<ul style="list-style-type: none"> - fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere; - certificazione relativa al riconoscimento della situazione di handicap o di invalidità da cui risultino le ridotte o impedito capacità motorie; - certificazione rilasciata dal medico specialista della

azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la bicicletta e la menomazione di cui è affetto il soggetto;

- è possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

Le persone con disabilità possono usufruire anche della detrazione anche per l'acquisto di:

- **motoveicoli e autoveicoli**, anche se prodotti in serie **adattati** in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;

- **autoveicoli**, anche **non adattati**, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione pari al 19% è determinata su un limite di spesa di 18.075,99 euro e, con riferimento all'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni decorrente dalla data di acquisto.

La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria (restano quindi escluse le spese relative al carburante e lubrificante, al premio assicurativo, ai pneumatici e tutte le altre spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo.

Tali spese vanno indicate nel **rigo E4** del modello **730/2017** e nel **rigo RP4** del modello **Redditi Persone Fisiche 2017**.

La circolare n. 7/E/2017 precisa che la detrazione spetta anche per le **spese di adattamento** del veicolo successive all'acquisto nei casi di sopravvenuta disabilità e sull'**acquisto di veicoli elettrici**, anche se per gli stessi non è possibile applicare l'Iva ridotta in quanto la relativa normativa subordina l'agevolazione alla cilindrata del veicolo.